



COMUNE DI VILLAGA

PROVINCIA DI VICENZA

NUOVA IMU

I.M.U. ANNO 2022

Si rende noto che l'articolo 1, comma 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n 160 (Legge di bilancio 2020), che istituisce **la nuova IMU, ha inglobato la TASI**, abrogata dall'art. 1, comma 738, della medesima legge;

La base imponibile viene calcolata applicando alle rendite catastali risultanti in catasto, e rivalutate del 5%, i nuovi moltiplicatori previsti dall'art. 13 del D.L. 201/11.

L'acconto IMU deve essere versato nella misura del 50% delle aliquote deliberate per l'anno 2021.

Le nuove aliquote per l'anno 2022 sono state approvate con deliberazione di C.C. nr. 51 del 30/12/2021 con conguaglio sulla rata a saldo da versare entro il 16/12/2022.

Il **COMUNE DI VILLAGA** con deliberazione di C.C. nr. 51 del 30/12/2021 ha approvato le aliquote **IMU** per l'anno **2022** come segue:

Categoria	Aliquota
Abitazione principale di categoria A/1-A/8-A/9	6 per mille
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	7,6 per mille
Tutti gli fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	7,6 per mille
Aliquota aree edificabili	8,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille

ABITAZIONE PRINCIPALE SOLO PER LE CATEGORIE A1, A8, A9 E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale, con diritto pertanto alle conseguenti agevolazioni e/o detrazioni, si intende **l'unica unità immobiliare nella quale il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente**. L'art. 5-decies del DL. 146/2021, convertito nella L. 215/2021, dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in

immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comuni diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

2. Le agevolazioni sopradescritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permane la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale.
 3. Sono considerate parte integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto, purché queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite all'abitazione principale. Si intende per pertinenza il garage o il box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificati nelle categorie **C2, C6 e C7 ed esclusivamente una sola per categoria**. Le pertinenze eccedenti (oltre una per categoria) si considerano altri fabbricati e devono pagare l'IMU applicando l'aliquota del 7,6 per mille.
- Ai fini dell'imposta municipale propria **si considera direttamente adibita ad abitazione principale**, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, **l'unità immobiliare posseduta**, a titolo di proprietà o di usufrutto, **da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
 - La legge di stabilità 2014 ha previsto l'esenzione totale dell'IMU alle abitazioni principali e sue pertinenze per tutte le altre categorie (diverse dalle A/1, A/8 e A/9 – ville, palazzi e castelli). **L'esenzione è prevista anche per l'anno 2022.**
 - **I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola**, dall'anno 2020 non **dovranno** più **versare** la TASI (tassa sui servizi indivisibili) ma **l'IMU**, per effetto dell'approvazione della nuova IMU, sempre **ad aliquota del 1 per mille**.
 - **i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita**, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per effetto dell'art. 1 comma 751 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, sono esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;
 - La Legge 28.12.2015, n.208 (legge di stabilità 2016) ha previsto che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto di comodato sia registrato, il comodante possieda un solo immobile in Italia e che risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale agevolazione non spetta alle abitazioni di categoria A/1 A/8 e A/9.

FABBRICATI PRODUTTIVI DI CATEGORIA D

Ai sensi del comma 380, lettera f) e g) dell'art. 1 legge 228/2012 dal 2013 spetta per il 100% allo Stato il gettito dei fabbricati produttivi di categoria D ad aliquota base dello 7,6 per mille (codice tributo di versamento 3925 – IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO).

Ai sensi dell'art. 78, comma 1 lett. D e comma 3 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 non è dovuta l' IMU 2022 per:

- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

AREE EDIFICABILI

Per le aree edificabili si informa che:

- la **Giunta Comunale del COMUNE VILLAGA** con propria **deliberazione n. 61 del 20/12/2021**, ha stabilito i criteri di classificazione delle aree edificabili presenti nel territorio comunale e i **valori di riferimento valevoli per l'anno 2022** come descritti nel prospetto che segue, valori che utilizza il Funzionario Responsabile del tributo come base per i controlli e gli accertamenti I.M.U. ai fini del recupero dell'evasione del tributo:

DESTINAZIONE URBANISTICA	AREA LOTTIZZATA	AREA DA LOTTIZZARE
A	50/MQ	25/MQ
C1	60/MQ	25/MQ
C2	60/MQ	25/MQ
D1	52/MQ	25/MQ
D2	52/MQ	25/MQ
D3	52/MQ	25/MQ
D5	58/MQ	30/MQ

TERRENI AGRICOLI

ESENTI:

- Dal **2016** l'**IMU** sui terreni agricoli **non è dovuta** in quanto **comune esente** in riferimento alla **Circolare 9/93 (Comuni montani e/o collinari)**.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il contribuente provvederà al calcolo del tributo **IMU** in autoliquidazione versando obbligatoriamente tramite mod. **F24 al COMUNE DI VILLAGA CODICE CATASTALE: L952**

- versamento 1^a rata **entro il 16 GIUGNO 2022**
- versamento 2^a rata **entro il 16 DICEMBRE 2022**

Il versamento minimo annuale è di € 12,00=.

DICHIARAZIONI IMU

La Dichiarazione IMU va presentata al **COMUNE DI VILLAGA** entro il **30 Giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

SERVIZIO PER I CITTADINI

Si informano i contribuenti che sul sito internet del nuovo Ente **COMUNE DI VILLAGA** verrà inserito un link "Calcoli IMU + F24 " attraverso il quale il contribuente potrà autonomamente provvedere al calcolo dell' IMU dovuta per ogni singolo immobile e da versare alle scadenze sopra indicate.

L'Ufficio Tributi rimane comunque a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione per il pagamento del tributi **IMU** nei seguenti orari e giorni di apertura al pubblico:

LUNEDI' 9.30 - 12.30
MERCOLEDI' 9.00 - 12.30